



Foglio Informativo n. 1/2023

## **Operatività con l'estero**

### **Crediti documentari**

---

#### **Informazioni sulla Banca**

---

##### **HSBC Continental Europe, Italy**

Società di diritto francese, controllata da HSBC Bank plc

Sede legale: 38 avenue Kléber 75116, Parigi, Francia

Sede della succursale di Milano: Via San Protaso 3, 20121 Milano

Telefono: +39 02 72437 1 - Fax: +39 02 72437 800

Codice A.B.I.: 03021

Codice C.A.B.: 01600

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: MI – 2534017

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche con il n. 8078

C.F. e P.IVA 10470920967

Autorità di vigilanza estera competente: ACPR - AMF

Sito internet: [www.hsbc.fr](http://www.hsbc.fr)

#### **Caratteristiche e rischi tipici del prodotto**

---

##### **Che cos'è il credito documentario**

Il credito documentario è il mezzo di pagamento più utilizzato nell'ambito del commercio internazionale e risulta particolarmente diffuso in relazione ai contratti di compravendita internazionale in cui le parti hanno la propria sede in paesi diversi. In tali contratti è infatti molto comune l'inserimento di clausole che prevedano il pagamento del prezzo contro presentazione di documenti a mezzo banca. Ciò fa sì che nella fase di esecuzione del contratto ogni parte si trovi di fronte ad una banca che, interponendosi fra le due parti commerciali, garantisce ad ognuna l'esecuzione della prestazione della controparte.

Il credito documentario (o lettera di credito) è un impegno inderogabile di pagamento assunto da una banca (la banca emittente) nei confronti del venditore (beneficiario) su ordine dell'acquirente (ordinante) proprio cliente, dietro presentazione da parte del venditore, beneficiario della lettera di credito, dei documenti rappresentativi delle merci e di tutti i documenti indicati e descritti nella lettera di credito. La presentazione

dei documenti deve essere eseguita entro la data di scadenza indicata nel credito documentario e può avvenire direttamente presso la banca emittente ovvero presso un'altra banca autorizzata.

In particolare, l'impegno della banca emittente può consistere:

- a) in un impegno ad onorare il credito pagando l'importo della lettera di credito alla presentazione dei documenti (pagamento a vista) ovvero ad una data futura (pagamento differito); ovvero
- b) in un impegno ad accettare documenti o tratte da pagare a vista o ad una certa data.

L'impegno della banca è condizionato alla presentazione da parte del beneficiario della lettera di credito di documenti (o tratte) che dovranno apparire perfettamente conformi a tutti i termini prescritti nel credito. Caratteristica del credito documentario è infatti la sua letteralità e astrattezza: il credito documentario è indipendente dalla causa che lo ha originato e l'adempimento delle obbligazioni da parte della Banca si basa esclusivamente sull'esame formale dei documenti presentati dal beneficiario.

L'emissione e l'utilizzo dei crediti documentari è regolata dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale.

Il credito documentario può assumere due diverse forme:

- Credito documentario senza conferma: è il credito documentario emesso senza che ne sia stata richiesta conferma ad altra banca. In questo caso l'impegno irrevocabile ad onorare una presentazione in regola è soltanto in capo alla banca emittente.
- Credito documentario con conferma: è il credito documentario in relazione al quale all'impegno irrevocabile di pagamento della banca emittente si aggiunge l'impegno di pagamento di un'altra banca (la banca confermante). Con la conferma, quindi, il beneficiario della lettera di credito dispone di due impegni irrevocabili, quello della banca emittente e quello della banca confermante, che sono tra loro indipendenti ed autonomi, sicché nel caso in cui la banca emittente rifiutasse o fosse impossibilitata ad onorare una presentazione in regola dei documenti, la banca confermante avrebbe in ogni caso l'obbligo di onorare il proprio impegno effettuando il pagamento a vista o a scadenza ovvero accettando tratte da pagare a vista o ad una certa data. A richiesta del beneficiario, la conferma può essere anche non comunicata alla banca emittente (cosiddetta conferma silent). L'operatività della conferma silent non differisce sostanzialmente dalla conferma se non che richiede una documentazione separata ed espressa tra le parti, al di fuori delle pattuizioni del credito documentario.

Un'operazione di credito documentario prevede pertanto la partecipazione di una pluralità di soggetti:

- **Ordinante**: è colui che, a conclusione di un contratto di compravendita di beni e servizi o di altre prestazioni, dà l'incarico ad una banca di emettere il credito documentario a favore della parte con cui ha concluso il contratto.
- **Beneficiario**: è colui a favore del quale è aperto il credito documentario e che riceve la prestazione prevista dal credito dietro presentazione dei documenti previsti nel credito documentario.
- **Banca emittente**: è la banca che, su incarico ed istruzioni dell'ordinante, emette il credito a favore del beneficiario dandone avviso normalmente tramite altra banca (solitamente banca del paese del beneficiario). Tramite l'emissione del credito documentario, la banca emittente assume l'impegno

a onorare una presentazione in regola. Tale impegno può consistere in un pagamento a vista o differito ovvero nell'accettazione di una tratta a vista o a scadenza.

- Banca avvisante: è la banca che avvisa/notifica al beneficiario l'avvenuta emissione del credito documentario allegando copia del testo. Con la notifica del credito, la banca avvisante non assume alcun impegno di pagamento nei confronti del beneficiario. L'unico obbligo della banca avvisante è quello di controllare l'apparente autenticità del credito stesso e di seguire le istruzioni della banca emittente.
- Banca designata: è la banca presso la quale il credito documentario può essere utilizzato sulla base di una specifica autorizzazione della banca emittente. Di solito è la stessa banca avvisante che, al momento dell'utilizzo, riceve i documenti ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. La banca designata riceve e verifica i documenti da parte del beneficiario e, al momento dell'utilizzo, se autorizzata dalla banca emittente, può, se lo ritiene, decidere di onorare o negoziare una presentazione in regola.
- Banca confermante: è la banca corrispondente della banca emittente che, su richiesta di quest'ultima, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione. La banca confermante assume così l'obbligo di onorare (pagare a vista o a scadenza) o negoziare (acquistare tratte o documenti) a fronte della presentazione di documenti conformi ai termini della lettera di credito.

In base al diverso ruolo della banca in relazione ad una lettera di credito, il credito documentario può essere

- **Credito import:** la banca agisce come banca dell'importatore (ordinante) ed emette la lettera di credito. La lettera di credito viene quindi avvisata da banche corrispondenti estere domiciliate nel paese dell'esportatore;
- **Credito export:** la banca agisce come banca dell'esportatore, avvisa il beneficiario dell'emissione della lettera di credito e, se richiesto, aggiunge la propria conferma espressa o tacita, al credito.

### **Caratteristiche del Credito Documentario**

Il servizio è rivolto a Clienti che effettuano transazioni commerciali, in particolare nel commercio internazionale, e che operano con controparti con le quali non hanno instaurato un adeguato rapporto di fiducia e/o sono situati in Paesi a rischio, mitigando il rischio di inadempimento contrattuale insito in tali operazioni.

Il servizio è disponibile nelle forme import ed export:

- **Credito Import:** in qualità di banca dell'importatore, la Banca emette il credito documentario su richiesta del Cliente. I crediti documentari sono quindi avvisati tramite altre società del Gruppo HSBC ovvero tramite banche terze.

Il servizio di emissione di lettere di credito è disponibile per le società che abbiano ottenuto un affidamento dalla Banca e abbiano sottoscritto un contratto di apertura di credito per emissione di crediti documentari. L'emissione del credito documentario costituisce un utilizzo della linea di credito.

- **Credito Export:** in qualità di banca dell'esportatore, la Banca può agire come:
  - banca avvisante: in tale veste la Banca avvisa le lettere di credito emesse da banche del gruppo o banche terze;

- banca designata: in questo caso, oltre ad avvisare il credito, la Banca riceve i documenti da parte del beneficiario, ne verifica la conformità rispetto a quanto previsto nella lettera di credito e comunica l'esito di tale verifica alla banca emittente e al beneficiario;
- banca confermante: la Banca aggiunge al credito la propria conferma e si impegna ad effettuare la prestazione prevista dalla lettera di credito (i.e. pagare a vista o a scadenza ovvero negoziare tratte o documenti) a seguito della verifica della regolarità formale dei documenti.

Le lettere di credito sono disciplinate, ove espressamente previsto nel testo del credito, dalle Norme ed Usi Uniformi per i Crediti Documentari (UCP 600).

### **Lettere di credito stand-by**

Le lettere di credito stand-by costituiscono una forma particolare di credito documentario. Esse sono emesse con le stesse modalità e nelle stesse forme di una lettera di credito e, al pari delle lettere di credito ordinarie richiedono, ai fini del loro utilizzo, la presentazione di documenti da parte del beneficiario. Tuttavia nella lettera di credito stand-by prevale la funzione di garanzia rispetto a quella di pagamento: lo scopo delle stand-by non è quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento del prezzo nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.

Le lettere di credito Stand-By sono disciplinate, ove espressamente previsto nel testo del credito, dalle Norme ed Usi Uniformi per i Crediti Documentari (UCP 600) o dalle International Stand-by Practices (ISP 98).

### **Servizio incasso documenti**

Il servizio incasso documenti è destinato principalmente ai clienti (importatori/esportatori) che hanno un rapporto di fiducia consolidato con la loro controparte e che pertanto si avvalgono della Banca che opera esclusivamente quale intermediario nella consegna dei documenti rappresentativi delle merci e nell'incasso del relativo prezzo.

Il servizio è disponibile per operazioni di export ed import.

In relazione ad una operazione export, la Banca riceve dal proprio cliente i documenti rappresentativi delle merci con un mandato all'incasso. In forza di tale mandato i documenti sono quindi presentati alla banca dell'importatore che consegna i documenti all'importatore a fronte del pagamento dei documenti a vista o dell'impegno dell'importatore a pagare a scadenza.

In relazione ad una operazione import, la Banca riceve i documenti rappresentativi delle merci e li consegna al proprio cliente importatore a fronte del pagamento a vista o dell'impegno dell'importatore a pagare a scadenza.

### **Servizi Accessori**

Al credito documentario possono essere abbinati i servizi di:

- sconto: la Banca può scontare lettere di credito emesse da altre Banche; oppure

- anticipazione: la Banca può anticipare al beneficiario le somme a questo dovute ai sensi di una lettera di credito alla quale la Banca ha aggiunto la propria conferma, dietro pagamento di un corrispettivo.

Per maggiori dettagli su tali servizi si consulti il Foglio Informativo n. 1 “Sconti e anticipazioni”.

### **Rischi**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- per l'**ordinante** (compratore), il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali poiché il pagamento avviene sulla base di una verifica formale della documentazione presentata dal beneficiario (venditore);
- per il **beneficiario** (venditore), in caso di crediti non confermati, il rischio di mancato pagamento dalla banca emittente o il rischio paese dell'Ordinante;
- per il **beneficiario** (venditore), il rischio di mancato pagamento in caso di presentazione di documenti non conformi;
- rischio di eventuali provvedimenti sospensivi o inibitori emessi nei confronti della banca emittente del credito;
- rischio di insolvenza della banca emittente e, in caso di banca confermante, rischio di insolvenza di quest'ultima;
- Nelle collection export, rischio di mancato pagamento dell'esportatore a seguito della consegna dei documenti alla banca;
- Nelle collection import, rischio di difformità della merce oggetto di fornitura.

### **Condizioni economiche offerte**

---

#### **Spese**

Le seguenti condizioni economiche sono espresse in Euro. Gli importi indicano le commissioni o tassi massimi applicabili e sono validi fino a nuovo avviso e secondo i termini di legge. Non sono riportate spese e imposte previste per legge.

Qualora il conto sia denominato in valuta diversa dall'Euro, le condizioni economiche di seguito elencate saranno applicate al Cliente nel controvalore della valuta di denominazione del conto corrente, al tasso di conversione pubblicato su REUTERS (Euro Foreign Exchange Reference Rate - page ECB37) il giorno precedente l'operazione.

#### **CREDITI DOCUMENTARI STAND-BY DC O IMPORT DC**

Emissione/apertura	L/C import	4,00% per anno (min. Euro 350,00)*
--------------------	------------	------------------------------------

Modifica	L/C import	Euro 100,00
Utilizzo	L/C import	0,35% Flat (min. EURO 150,00) **
Accettazione	L/C import	Fino 90 gg: 1,00% (min. Euro 250,00) Fino 180 gg: 2,00% (min. Euro 250,00) Fino 360 gg: 4,00% (min. Euro 250,00) Oltre 360 gg: 6,00% (min. Euro 250,00)

**CREDITI DOCUMENTARI STAND BY DC O EXPORT DC**

Notifica	L/C export	Euro 75,00
Modifica	L/C export	Euro 70,00
Utilizzo	L/C export	0,35% Flat (min. Euro 150,00)**
Conferma/silent confirmation	L/C export	Caso per caso in base al rischio paese (min. Euro 350,00)
Accettazione di l/c confermata	L/C export	Caso per caso in base al rischio paese (min. Euro 350,00)
Mancato utilizzo (per L/C utilizzabili solo presso HSBC)	L/C export	0,175% Flat (min. Euro 150,00) (non applicabile per Stand by DC) **
Cessione ricavo (parziale/totale)	L/C export	0,15 % Flat min EUR 150,00**
Trasferimento credito	L/C export	4,00% p.a. (min. Euro 350,00)*

**SERVIZIO INCASSO DOCUMENTI (DOCUMENTARY COLLECTION)**

Incasso (import/export) di <ul style="list-style-type: none"><li>• documenti o effetti cambiari</li><li>• solo documenti o solo effetti</li></ul>	0,50% Flat (min Euro 350,00)**
<b>ALTRE COMMISSIONI</b>	
Commissione mancato incasso di effetti o documenti	Euro 300,00
Commissioni per documenti o effetti non accettati	Euro 300,00
<b>SPESE VARIE</b>	
Costi di comunicazione (Corriere)	Euro 100,00
Spese Swift	Euro 50,00
Spese per copia contratto	copia gratuita
Altre spese postali	Al costo
Interessi di mora	3%
Non sono incluse: imposte, bolli, spese addebitateci da banche corrispondenti e altre spese per transazioni inusuali	

\*la commissione FLAT viene calcolata sull'importo di ciascun utilizzo della lettera di credito.

\*\*le commissioni di emissione/apertura e trasferimento del credito documentario sono calcolate sul valore della lettera di credito e su base annuale.

## **Recesso e Reclami**

---

### **Recesso**

Il credito documentario e la conferma sono emessi in forma irrevocabile e non possono pertanto essere revocati né modificati senza il consenso scritto delle parti.

**Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale**

Ogni Cliente può presentare reclamo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, indirizzata a: **Responsabile Reclami – HSBC Continental Europe, Italy - Via San Protaso 3, 20121 Milano**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): [hsbcitaly@actaliscertymail.it](mailto:hsbcitaly@actaliscertymail.it), oppure a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [italycomplaints@hsbc.com](mailto:italycomplaints@hsbc.com).

La Banca fornirà risposta entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi ai servizi di pagamento per i quali è previsto un termine di 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo. Nei casi più complessi che richiedano ricerche e approfondimenti, il termine potrà essere prorogato fornendo al cliente una ragionevole e motivata risposta del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà in ogni caso superare le 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta che ha ricevuto o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora ne ricorrano le condizioni. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e per conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente può alternativamente esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, e quindi ricorrere:

- Al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca; oppure
- Ad altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**Legenda**

---

<b>Beneficiario</b>	Soggetto a favore del quale viene emesso il credito documentario o la lettera di credito Stand-by
<b>Ordinante</b>	Soggetto che richiede l'emissione del credito documentario o della lettera di credito Stand-by
<b>Documenti</b>	I documenti descritti all'interno della lettera di credito sono documenti rappresentativi delle merci (ad es. polizze di carico, fatture etc...)